



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e, in particolare, l'articolo 16 e l'articolo 17;

VISTE la Comunicazione e la Decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

VISTA la Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 *“Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)”* (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

VISTO l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo e alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n.1008/2008;

VISTO l'articolo 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione, a partire dal 2010, dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;

VISTO il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – *Serie generale* - n. 28 del 3 febbraio 2022, di cui è stata pubblicata la pertinente informativa in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) C524 del 29 dicembre 2021;

VISTO il bando di gara per l'affidamento del servizio in OSP sulla rotta Alghero - Milano Linate e viceversa per il periodo 27 ottobre 2024 – 25 ottobre 2025, reso noto con informativa nella GUUE C72024/5041 dell'8 agosto 2024;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari del 25 ottobre 2024, n. 69 con il quale è reso esecutivo l'esito della procedura di gara esperita a seguito del citato bando di gara, è concesso alla Società di navigazione aerea Italia Trasporto Aereo (ITA) S.p.A., in esclusiva e a fronte di compensazione il servizio onerato ai sensi del DM 466/2021 sulla rotta Alghero - Milano Linate e viceversa per il periodo 27 ottobre 2024 – 25 ottobre 2025 ed è approvata la convenzione n. 21, prot. n. 18534, del 23 ottobre 2024, tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'anzidetta società, sottoscritta per regolamentare il servizio stesso, tra l'altro, sulla rotta medesima;

ATTESO che con convenzione n. 6, prot. n. 13787 in data 1° agosto 2025 è prorogata al 24 ottobre 2026 la scadenza del richiamato atto convenzionale n. 21, prot. n. 18534, del 23 ottobre 2024;

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 2025, n. 213, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – *Serie generale* – n. 230 del 3 ottobre 2025;

VISTO il bando per l'affidamento del servizio in OSP – a fronte di esclusiva e di compensazione – sul collegamento Alghero-Milano Linate e vv., di cui si è dato avviso con pubblicazione nella GUUE C/2025/5283;

TENUTO CONTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il seggio di gara appositamente nominato ha constatato l'assenza di offerte in merito alla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa e che, pertanto la procedura è risultata deserta;

CONSIDERATA la necessità di assicurare senza interruzioni la continuità territoriale della Regione Autonoma della Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;

TENUTO CONTO che è stata fissata la decorrenza del nuovo regime impositivo alla data del 29 marzo 2026 e che, in pari data, cesseranno gli effetti del decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466;

CONSIDERATA la necessità di avviare una nuova procedura di gara, al fine di individuare un vettore che possa garantire il servizio di collegamento aereo sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa;

TENUTO CONTO che i tempi tecnici necessari per l'espletamento della nuova procedura non consentono di individuare il vettore aggiudicatario entro il termine del 29 marzo 2026 previsto dal D.M. 213/2025 per l'entrata in vigore della nuova imposizione;

VALUTATA l'opportunità di consentire, nelle more del perfezionamento di una gara che si svolga nel rispetto della tempistica prevista dalla vigente normativa, la prosecuzione del servizio sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa da parte dell'operatore ITA S.p.A. che attualmente assicura il servizio stesso onerato in conformità degli OSP imposti con il DM 466/2021, fino al 24 ottobre 2026, data di scadenza della convenzione in essere;

CONSIDERATA la necessità di mantenere fino alla data del 24 ottobre 2026, limitatamente alla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa la vigenza del D.M. 466/2021, in conformità del quale è stata stipulata la convenzione in essere con ITA S.p.A.;

VALUTATA, limitatamente alla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa, l’opportunità di procrastinare l’efficacia del D.M. 466/2021 - e, contestualmente, di posticipare l’efficacia del DM 213/2025 - oltre il 29 marzo 2026, fino alla data di avvio di servizio affidato a seguito di nuova gara e comunque fino alla data di inizio della stagione aeronautica IATA Winter 2026-2027, stabilita per il 25 ottobre 2026.

CONSIDERATA la necessità di modificare opportunamente il DM 213/2025;

DECRETA

ART.1

Il decreto ministeriale 9 settembre 2025, n. 213 è modificato come segue:

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all’articolo 2, ad eccezione di quelli sul collegamento Alghero - Milano Linate e viceversa, diventano obbligatori dal 29 marzo 2026.
2. Gli oneri di servizio pubblico di cui all’articolo 2 diventano obbligatori dal 25 ottobre 2026, sul collegamento Alghero - Milano Linate e viceversa.
3.L’informativa relativa alla presente imposizione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”

L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“1. Nel caso in cui non sia pervenuta da parte di alcun vettore accettazione ai sensi del precedente articolo 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea, su ciascuna delle rotte di cui all’articolo 1, con esclusione della rotta Alghero – Milano Linate e viceversa, può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un vettore selezionato tramite gara pubblica, a decorrere dal 29 marzo 2026.
2. Nel caso in cui non sia pervenuta da parte di alcun vettore accettazione ai sensi del precedente articolo 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa, può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un vettore selezionato tramite gara pubblica, a decorrere dal 25 ottobre 2026.
3. Le gare di cui ai precedenti comma 1 e comma 2, i relativi bandi e la connessa documentazione tecnica sono conformi al disposto dell’articolo 17 del Regolamento (CE) n.1008/2008 nonché alle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale.
4. Le informative relative agli inviti a partecipare a ciascuna gara sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”

L’Articolo 8 è sostituito dal seguente:

“1. Alla data del 28 marzo 2026 cessano gli effetti del decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466 limitatamente alle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa.

2. Alla data del 24 ottobre 2026 cessano gli effetti del decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466 anche con riferimento alla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa.”

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in quello della Regione Autonoma della Sardegna.

Roma,

Matteo SALVINI